

PROTOCOLLO DI INTESA

COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

TRA

- il Ministero dell'Interno con sede legale in Roma – Via del Viminale n.1, rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

E

-il Comune di con sede legale in, rappresentato da.....

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il “Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione”;
- il D.P.R. 27 luglio 2004 n.242 recante il “Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e successive modifiche e integrazioni recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.M. 23 aprile 2007 recante “Approvazione della Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione”;

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G.,nell’ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nullaosta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;

che il Comune / i Comuni di....., nell’ambito della loro funzione principale di governo locale della rete dei servizi e del territorio, esercitano attività di informazione e di assistenza in materia di immigrazione e collaborano con gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, al fine di potenziare la cooperazione interistituzionale in modo da garantire, un governo equilibrato dei processi migratori nel proprio territorio;

CONSIDERATO

- a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonché ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
- b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
- c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
- d) che il Comune / i Comuni di..... firmatario/i del presente atto ha/hanno offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la propria disponibilità a collaborare con lo Sportello Unico , per l'espletamento delle procedure di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di nulla osta al ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
 - a) fornire ai cittadini extracomunitari interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici;
 - b) attivare le necessarie sinergie per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.

Art.2 (Piani di attività)

1. Il Comune / i Comuni di firmatario/i del presente protocollo collaborerà / collaboreranno con lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei cittadini stranieri interessati da cui il medesimo Comune /i medesimi Comuni abbia / abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
2. Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte del/dei Comune/idi..... firmatari del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta al ricongiungimento familiare daparte dello Sportello Unico, nonché di fornire informazioni su richiesta dei cittadini stranieri interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
3. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte dei Comuni difirmatari del presente atto,

sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve

avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte del soggetto richiedente, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.

4. Il Comune /i di firmatari del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegnano a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.

5. Il Comune/i di firmatari del presente atto che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assumono ogni responsabilità nel rapporto con i cittadini stranieri che hanno al medesimo/i conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande di ricongiungimento familiare agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Art.3

(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

1. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dai Comuni firmatari del presente atto.

2. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.

Art. 4

(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)

1. Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli territoriali per l'Immigrazione.

Art.5

(Durata)

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula ed avrà durata sino al 31 dicembre 2010 salvo disdetta di una della parti. La disdetta di una delle Parti dovrà avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.6

(Integrazioni e Modifiche)

1. Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da parte di altri Comuni, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

Art.7
(Tutela dei Dati Personali)

1. Il Comune / Comuni di firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è obbligato al rispetto delle disposizioni ivi previste e, in particolare, è obbligata ad osservare gli articoli 29 e 30 e del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

2. Il Comune / Comuni di firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n.196/2003.

Art.8
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma

Comune di _____

Roma, addì.....

MINISTERO DELL'INTERNO _____